

Allegato B

**REGOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI
RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER
IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (6PR GNL) 2024-2027**

(RTRG 2024-2027)

ALLEGATO B
RELAZIONE TECNICA

INDICE

PARTE I INTRODUZIONE	3
1. Introduzione e sintesi del procedimento	3
PARTE II ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ, PROCESSO DI CONSULTAZIONE E DECISIONI FINALI	4
2. Introduzione	4
3. Procedimenti collegati	4
Criteri di allocazione della capacità.....	4
Regolazione dei servizi SSLNG	4
Tasso di remunerazione del capitale investito	5
Criteri di regolazione ROSS	5
4. Criteri di determinazione del costo riconosciuto	6
Ambito di applicazione.....	6
Durata del periodo di regolazione	7
Articolazione dei ricavi di riferimento	7
Trattamento dell'inflazione	8
Criteri di determinazione dei costi di capitale investito riconosciuto	8
Criteri di determinazione dei costi operativi	12
Trattamento degli oneri ETS	14
Trattamento dei costi energetici per il funzionamento di base del terminale, per autoconsumi e perdite	15
<i>Consumi energetici di base.....</i>	<i>15</i>
<i>Consumi e perdite della catena di rigassificazione.....</i>	<i>17</i>
<i>Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità</i>	<i>18</i>
Costi di ripristino	19
Ricavi per nuovi terminali di rigassificazione e per potenziamenti della capacità di rigassificazione	20
5. Corrispettivi per il servizio di rigassificazione del Gnl	22
6. Ulteriori servizi	23
7. Meccanismi di garanzia dei ricavi.....	23

PARTE I INTRODUZIONE

1. Introduzione e sintesi del procedimento

- 1.1 Con la deliberazione 474/2019/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl (RTRG 5PR GNL) vigenti per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (5PR GNL).
- 1.2 Con la deliberazione 356/2022/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’utilizzo dei terminali di rigassificazione del Gnl per il sesto periodo di regolazione (6PR GNL), che decorre dal 2024.
- 1.3 Con il documento per la consultazione (di seguito: DCO) 49/2023/R/GAS, l’Autorità ha illustrato gli orientamenti per la revisione dei criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl per il 6PR GNL. Le osservazioni pervenute in risposta al DCO sono state rese disponibili sul sito internet dell’Autorità.

PARTE II

ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ, PROCESSO DI CONSULTAZIONE E DECISIONI FINALI

2. Introduzione

2.1 Nella presente Parte II sono riportate:

- a) le disposizioni dell'Autorità adottate in esito a procedimenti collegati rilevanti ai fini del presente provvedimento (Capitolo 3);
- b) gli orientamenti dell'Autorità sui criteri di regolazione tariffaria per il 6PR GNL presentati nel DCO 49/2023/R/GAS, suddivisi per argomento, le osservazioni pervenute e le decisioni finali dell'Autorità (Capitoli da 4 a 7).

3. Procedimenti collegati

Criteri di allocazione della capacità

- 3.1 Con la deliberazione 660/2017/R/GAS, l'Autorità ha pubblicato il testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del Gnl (TIRG), che ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione.
- 3.2 L'Autorità ha fissato i parametri di calcolo del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione con la deliberazione 186/2018/R/GAS, intervenendo con successivi aggiornamenti di tali parametri e, da ultimo, con la deliberazione 240/2022/R/GAS.
- 3.3 Con la deliberazione 28/2023/R/GAS, l'Autorità ha approvato la procedura di primo conferimento della capacità continuativa di rigassificazione proposta da Snam Rete Gas per il nuovo terminale localizzato, per i prossimi tre anni, nel porto di Piombino, prevedendo altresì dei meccanismi di sterilizzazione dei rischi derivanti dalla futura rilocazione del terminale sia per il gestore del terminale sia per gli utenti del servizio di rigassificazione. Con le deliberazioni 55/2023/R/GAS e 85/2023/R/GAS, l'Autorità ha approvato una correzione ed emanato ulteriori disposizioni relative alla procedura di primo conferimento della capacità di rigassificazione di nuova realizzazione del terminale FSRU Italia.

Regolazione dei servizi SSLNG

- 3.4 Con la deliberazione 168/2019/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione delle condizioni, anche economiche, di accesso e di erogazione dei servizi offerti mediante depositi di stoccaggio di Gnl e le disposizioni in materia di separazione contabile per i servizi *small scale LNG* (SSLNG), in applicazione delle previsioni normative di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 257/16. In particolare, l'Autorità ha previsto che le disposizioni in materia di regolazione dell'accesso e tariffaria si applichino esclusivamente: a) ai terminali di rigassificazione che offrono, oltre al servizio di rigassificazione, anche servizi

SSLNG; b) ai depositi di stoccaggio del Gnl considerati strategici ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 257/16 connessi alla rete di trasporto del gas naturale e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e all'immissione in rete di gas naturale. I depositi di Gnl connessi alla rete di trasporto gas ai soli fini dell'immissione in rete di *boil-off gas*, che quindi non sono dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione e non svolgono il servizio di rigassificazione come attività caratteristica, non sono sottoposti alle funzioni di regolazione tariffaria e dell'accesso dell'Autorità.

Tasso di remunerazione del capitale investito

- 3.5 Con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha approvato il TIWACC 2022-2027 e definito i criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027; per quanto riguarda i parametri specifici di ciascuno servizio, ai sensi dell'articolo 7 del TIWACC:
- a) il livello di *gearing* è aggiornato, di norma, in occasione della revisione tariffaria specifica di ciascun servizio regolato;
 - b) il coefficiente β^{asset} è aggiornato, di norma, in occasione della revisione tariffaria specifica di ciascun servizio regolato, fatto salvo quanto previsto al comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM, che prevede che, con successivo procedimento, l'Autorità provvederà a rivedere i criteri di aggiornamento di tale parametro per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, entro l'aggiornamento del WACC per il secondo sub-periodo, e che nell'ambito di tale procedimento saranno altresì definite le decorrenze applicative dei parametri β^{asset} .
- 3.6 Con la deliberazione 654/2022/R/COM l'Autorità ha confermato per il 2023 i valori dei parametri del WACC comuni a tutti i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, e i valori del *gearing* e del β^{asset} specifici per ciascun settore, confermando di conseguenza i valori del WACC in vigore nel 2022.
- 3.7 L'Autorità non ha presentato, nell'ambito del procedimento del 6PR GNL, orientamenti per la revisione dei valori del *gearing* e del β^{asset} specifici per l'attività di rigassificazione del Gnl e, pertanto, si confermano i valori vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM.

Criteri di regolazione ROSS

- 3.8 Nel Quadro strategico 2022-2025 approvato con la deliberazione 2/2022/A, l'Autorità ha individuato alcuni specifici obiettivi per la regolazione dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, tra i quali:
- a) il progressivo e graduale superamento dell'approccio di riconoscimento dei costi differenziato tra costi operativi e costi di capitale, a favore di un approccio integrato che responsabilizzi gli operatori (approccio di regolazione per obiettivi di spesa e di servizio, ROSS);
 - b) lo sviluppo di una visione integrata dello sviluppo delle infrastrutture elettriche e del gas, in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale,

tramite un consolidamento e un rafforzamento dei criteri di selettività degli investimenti e uso efficiente delle infrastrutture.

- 3.9 Con la deliberazione 163/2023/R/COM l’Autorità ha pubblicato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto da applicare ai servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas (regolazione ROSS) per il periodo 2024-2031 (TIROSS).
- 3.10 Nel DCO 49/2023/R/GAS l’Autorità ha espresso l’orientamento di posticipare le opportune valutazioni in merito all’applicazione del TIROSS al servizio di rigassificazione nel periodo di regolazione decorrente dal 2028, pur mutuando, quando possibile e opportuno, i criteri generali di riconoscimento dei costi di cui al TIROSS, nonché quelli della regolazione dello stoccaggio del gas per tenere conto delle peculiarità di tali servizi rispetto ai servizi infrastrutturali a rete quali i servizi di trasporto e di distribuzione.
- 3.11 Tutti i soggetti rispondenti si sono dichiarati favorevoli a tale posticipo, sottolineando da una parte l’incompatibilità delle tempistiche tra i due procedimenti e le procedure di conferimento venture, e dall’altra parte l’opportunità di ulteriori riflessioni in merito all’applicazione dell’approccio ROSS a due settori, quello della rigassificazione e dello stoccaggio, che presentano peculiarità in termini di realtà impiantistiche e tecnologiche rispetto ai servizi a rete.
- 3.12 Alla luce di quanto sopra, si confermano gli orientamenti proposto nel DCO 49/2023/R/GAS in materia di criteri generali di riconoscimento dei costi per il 6PR GNL.

4. Criteri di determinazione del costo riconosciuto

Ambito di applicazione

- 4.1 L’Autorità ha consultato l’orientamento di confermare, per il 6PR GNL, l’ambito di applicazione della regolazione vigente, per cui i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione si applicano:
- a) ai terminali di rigassificazione di Gnl individuati dal decreto legislativo 164/00;
 - b) ai terminali cui sia stata riconosciuta un’esonazione, per l’eventuale quota parte di capacità in regime regolato;
 - c) ai depositi di stoccaggio del Gnl considerati strategici ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 257/16 e dotati di impianti funzionali al processo di rigassificazione che consentono l’immissione di gas naturale nella rete di trasporto;
 - d) alle unità galleggianti di rigassificazione, purché siano in grado di immettere gas nella rete nazionale di gasdotti per almeno 320 giorni all’anno.
- 4.2 L’Autorità ha inoltre esteso l’ambito di applicazione ai nuovi terminali dichiarati strategici ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 50/22.

- 4.3 Dalla consultazione è emersa l'esigenza che venga declinata esplicitamente, tra le casistiche di esclusione dall'ambito di applicazione della regolazione anche quella dei depositi di Gnl che, seppur dotati di impianti di rigassificazione del Gnl funzionali ad un'ottimizzazione dell'attività SSLNG, immettono gas naturale nella rete di trasporto in quantità limitate o per un numero di giorni/anno ridotto, per cui l'attività di rigassificazione sia aggiuntiva o secondaria rispetto all'attività principale di SSLNG.
- 4.4 L'Autorità ritiene condivisibile tale osservazione e ritiene pertanto necessario procedere a una opportuna modifica delle disposizioni in materia di ambito di applicazione della deliberazione 168/2019/R/GAS (cfr. articolo 1), che definisce il quadro regolatorio applicabile ai depositi di stoccaggio di Gnl e ai servizi SSLNG.

Durata del periodo di regolazione

- 4.5 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare per il 6PR GNL una durata del periodo di regolazione pari a 4 anni, in analogia con quanto previsto nel TIROSS. Anche in esito a una generale condivisione di tale proposta, si conferma la durata del periodo di regolazione pari a 4 anni.

Articolazione dei ricavi di riferimento

- 4.6 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare, anche per il 6PR GNL, l'attuale articolazione dei ricavi di riferimento che prevede la definizione delle quote di ricavo a copertura di:
- a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto (*RLCAPITALE*);
 - b) incentivi riconosciuti nei precedenti periodi di regolazione per lo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione (*RLINC*);
 - c) ammortamenti economico – tecnici (*RLAMM*);
 - d) costi operativi (*RLCOR*);
 - e) costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale (*RLLEN*);
- e che le imprese definiscano altresì:
- f) i quantitativi di Gnl e/o di energia elettrica necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena di rigassificazione, finalizzati a definire il coefficiente Q_{CP} (espresso in termini percentuali e applicato in natura sui quantitativi di Gnl scaricati) e la componente C_{CP} ;
 - g) la componente a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* (*RLETS*), finalizzata a definire il corrispettivo C_{ETS} ;
 - h) la componente a copertura dei costi di ripristino, finalizzata a definire il corrispettivo C_{RS} .
- 4.7 Anche in esito a una generale condivisione degli orientamenti presentati, per il 6PR GNL si conferma l'articolazione dei ricavi di riferimento vigente.

Trattamento dell'inflazione

- 4.8 Per il 6PR GNL l'Autorità ha manifestato l'orientamento di confermare le modalità di aggiornamento del capitale investito riconosciuto sulla base del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, e del costo operativo riconosciuto sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat. In particolare, l'Autorità ha sottoposto a consultazione l'opportunità di allineare i criteri di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ai criteri di cui al TIROSS, prevedendo che, nelle more della declinazione operativa di tali criteri, i suddetti tassi siano fissati in continuità con i criteri vigenti.
- 4.9 Vista la generale condivisione di tale orientamento, nelle more della declinazione operativa dei criteri ROSS per il servizio di trasporto gas, l'Autorità intende pertanto confermare i criteri vigenti, che prevedono:
- a) ai fini della determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, di considerare la media dei 4 trimestri dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, rispetto alla media dei 4 trimestri precedenti;
 - b) ai fini della determinazione del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat, di considerare la media dei 13 mesi dell'anno precedente l'anno di presentazione della proposta, rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
- 4.10 In esito al provvedimento contenente la declinazione operativa dei criteri ROSS per il servizio di trasporto gas, l'Autorità valuterà, nel corso del periodo di regolazione, l'opportunità di allineare i criteri di determinazione dei tassi del deflatore e dell'inflazione previsti per il servizio di rigassificazione con i principi di cui al TIROSS, anche tenendo conto della conseguente esigenza di rideterminazione dei ricavi di riferimento e dei livelli tariffari.

Criteri di determinazione dei costi di capitale investito riconosciuto

- 4.11 Ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto ai fini regolatori, per il 6PR GNL l'Autorità ha prospettato una sostanziale continuità con i criteri vigenti nel 5PR GNL, prevedendo che:
- a) i costi di capitale siano aggiornati sulla base del criterio del costo storico rivalutato, attraverso il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - b) alla definizione delle immobilizzazioni nette concorrano gli incrementi patrimoniali, valutati a costo storico, raggruppati nelle rispettive categorie di cespiti, al netto delle immobilizzazioni in corso, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera eventualmente capitalizzati (IPCO) maturati nella fase successiva all'esercizio commerciale;

- c) sia confermato il tetto massimo agli interessi finanziari capitalizzabili per un valore non superiore a quello derivante dall'applicazione al valore degli investimenti in corso, per la rispettiva durata, di un tasso di interesse fissato e aggiornato ai sensi del TIWACC assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
- d) ai fini della determinazione delle immobilizzazioni nette riconosciute nell'anno t si applichi un *lag* regolatorio di un anno;
- e) sia superato il meccanismo perequativo per la gestione degli scostamenti tra i ricavi determinati sulla base dei dati di preconsuntivo e quelli definiti sulla base dei dati di consuntivo;
- f) anche in accordo con i criteri previsti all'articolo 23 del TIROSS, sia confermato per il 6PR GNL il parametro attualmente vigente per il capitale circolante netto pari allo 0,8% del valore dell'attivo immobilizzato lordo (determinato al netto delle immobilizzazioni in corso);
- g) le imprese di rigassificazione del Gnl si approvvigionino del c.d. gas di riempimento e di raffreddamento mediante una gara pubblica di acquisto, i cui esiti costituiranno il valore oggetto di riconoscimento tariffario; in alternativa, che sia confermato il criterio di valorizzazione sulla base della media dei *System Average Price* (SAP) di cui al TIB, al netto dei costi di trasporto;
- h) siano confermati, nella sostanza, i criteri di determinazione degli ammortamenti economico-tecnici, sulla base della durata convenzionale tariffaria per ciascuna tipologia di cespiti in vigore nel 5PR GNL, nonché la previsione secondo cui la durata convenzionale del cespiti impianti *offshore* galleggianti può essere ridotta, al massimo fino a 20 anni, nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite la presentazione di un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente;
- i) in coerenza con la regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio gas, gli ammortamenti siano riconosciuti nell'anno t considerando gli incrementi patrimoniali fino all'anno precedente ($t-1$, e non fino all'anno $t-2$ come da criteri attualmente vigenti), sulla base dei dati di preconsuntivo relativi al medesimo anno $t-1$.

4.12 In risposta alla consultazione è stata evidenziata l'opportunità di:

- a) includere le immobilizzazioni in corso nella determinazione del capitale investito riconosciuto, perlomeno in relazione agli investimenti per gli aumenti di capacità o agli interventi di manutenzione straordinaria che sono, di norma, di entità economica consistente e hanno una durata pluriennale, e remunerarle al WACC;
- b) non includere, nel valore dei relativi incrementi patrimoniali riconosciuti, gli IPCO maturati nella fase antecedente l'esercizio commerciale, in quanto il flusso di ricavi regolati, attualizzati al WACC, non sarebbe pari all'investimento effettuato;
- c) riconoscere i costi sostenuti senza alcun *lag* regolatorio, al fine di consentire un completo recupero dell'investimento nel corso della vita utile dell'*asset*;

- d) prevedere che solo le imprese che beneficiano del fattore di copertura dei ricavi siano tenute a fornire all’Autorità i ricavi di riferimento rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo;
- e) incrementare il valore parametrico riconosciuto per il capitale circolante netto, in quanto il valore consultato non risulterebbe rappresentativo delle reali esigenze di finanziamento del ciclo operativo di cui le imprese necessiteranno in futuro;
- f) aumentare il valore del parametro β^{asset} per il servizio di rigassificazione in considerazione della particolare incertezza dei mercati energetici;
- g) con riferimento al gas di riempimento e raffreddamento:
 - i. qualora si preveda lo svolgimento di una gara pubblica di acquisto per l’approvvigionamento del gas (soluzione generalmente condivisa dai rispondenti), ammettere anche la possibilità, in casi di emergenza debitamente documentati, di riconoscere il gas acquistato per riempimento e raffreddamento sulla base del costo effettivamente sostenuto;
 - ii. nel caso in cui invece fosse mantenuta una modalità di riconoscimento del gas di riempimento come quella in vigore, utilizzare come riferimento di prezzo, in luogo del SAP, la quotazione del *PSV Day-Ahead* (pubblicato da ICIS-Heren), oppure il prezzo maggiore rilevato tra il SAP e il valore massimo del Gnl scambiato nel medesimo periodo a livello globale, al netto dei costi di trasporto;
- h) sulle vite utili regolatorie:
 - i. valutare di estendere la previsione di riduzione della vita utile del cespite per impianti *offshore* galleggianti nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile anche ad altre tipologie di cespiti, e che tale riduzione possa essere inferiore a 20 anni;
 - ii. prevedere che tutti i cespiti e, in particolare, i metanodotti asserviti ai terminali di rigassificazione, abbiano una durata convenzionale in linea con la prospettiva di funzionamento del terminale stesso;
 - iii. allineare la durata prevista per il fattore di copertura (20 anni) alla durata convenzionale tariffaria del cespite “Impianti Gnl” (25 anni);
 - iv. istituire, in analogia con il servizio di trasporto gas, un cespite con vita utile più breve per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’allungamento della vita utile del terminale;
- i) istituire meccanismi di incentivazione all’ottenimento dei contributi pubblici.

4.13 L’Autorità ritiene che:

- a) sia opportuno confermare i criteri di regolazione del capitale investito riconosciuto, in particolare confermando l’esclusione delle immobilizzazioni in corso e il riconoscimento degli IPCO per un valore non superiore a quello derivante dall’applicazione al valore degli investimenti in corso di un tasso di interesse fissato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4, in analogia con la regolazione dello stoccaggio;

- b) il *lag* regolatorio di un anno, anche ai fini della determinazione della quota di ammortamento, consenta già di migliorare, rispetto alla regolazione vigente nel 5PR GNL, le condizioni di equilibrio economico-finanziario delle imprese, e garantisca al contempo la disponibilità di dati attendibili di preconsuntivo sui quali calcolare i ricavi di riferimento e le tariffe; tale previsione risulta inoltre coerente con la regolazione vigente per il servizio di stoccaggio gas, nonché con le previsioni del TIROSS (cfr. articoli 20 e 27 del TIROSS);
- c) al fine di consentire l'approvazione dei ricavi di riferimento definitivi, nonché di disporre di tutti i dati e le informazioni necessarie a valutare l'evoluzione degli stessi, potenzialmente soggetti in futuro ai meccanismi di copertura, sia necessario che tutte le imprese di rigassificazione sottoposte a regolazione dell'Autorità, incluse le imprese che gestiscono terminali in esenzione, forniscano i ricavi di riferimento rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo;
- d) sulla base dei dati finanziari forniti dalle imprese di rigassificazione, non si ravvisino ragioni specifiche che giustifichino un aumento del capitale circolante netto riconosciuto, il cui andamento, seppure discontinuo nel breve periodo e disomogeneo tra le imprese, risulta stabile considerando la media degli ultimi 4 anni disponibili (2019-2022);
- e) non si ritiene opportuno procedere ad un aumento del parametro β^{asset} per il servizio di rigassificazione del Gnl, visto che le disposizioni di cui al presente provvedimento non prevedono riduzioni del livello di copertura dei ricavi o misure che aumentino il livello di rischio delle imprese di rigassificazione; eventuali approfondimenti in tal senso potranno essere condotti nell'ambito del procedimento di cui al comma 9.1 della deliberazione 614/2021/R/COM;
- f) sia opportuno, visto anche il generale consenso emerso nella consultazione, confermare l'orientamento di prevedere una gara pubblica di acquisto per l'approvvigionamento del gas di riempimento e di raffreddamento, il cui esito costituirà l'importo riconosciuto ai fini tariffari; eventuali casi di urgenza che non consentano di espletare una gara siano gestiti caso per caso dietro segnalazione dell'impresa di rigassificazione all'Autorità;
- g) non risulti condivisibile la proposta di applicare una vita utile ridotta ad altre categorie di cespiti, e in particolar modo ai metanodotti asserviti agli impianti di rigassificazione, in quanto farebbe venire meno il principio secondo cui le vite utili regolatorie sono definite in relazione alla vita utile tecnico-economica, e non in base a considerazioni finanziarie o sulle prospettive di utilizzo dell'infrastruttura; peraltro si rileva come, sebbene la vita utile regolatoria di infrastrutture quali i terminali di Gnl sia inferiore rispetto ai metanodotti, ciò non esclude la possibilità che tali infrastrutture siano esercite per periodi di tempo maggiori, a fronte di interventi di manutenzione straordinaria e/o ammodernamento;
- h) in relazione all'introduzione di uno specifico cespite per le manutenzioni straordinarie finalizzate al mantenimento in esercizio e all'allungamento della vita utile, non si ravvisino condizioni comparabili con quelle della rete di

trasporto del gas, caratterizzata da vite utili regolatorie del cespite metanodotti particolarmente lunghe;

- i) sia confermato l'orientamento di riconoscere gli ammortamenti considerando gli incrementi patrimoniali fino all'anno precedente (con un *lag* regolatorio di un anno anche ai fini della determinazione dell'ammortamento), prevedendo pertanto che a decorrere dall'anno tariffario 2024 la quota di ricavo a copertura degli ammortamenti sia determinata considerando gli incrementi patrimoniali fino all'anno 2023 (sulla base dei dati di preconsuntivo per l'anno 2023);
- j) sia condivisibile l'introduzione di un meccanismo di incentivazione all'ottenimento dei contributi pubblici, in analogia a quello in vigore nel servizio di trasporto gas, attraverso la mancata deduzione dei contributi ricevuti ai fini della valorizzazione degli ammortamenti fino ad un valore pari al 10% del valore del contributo; tale incentivazione è da intendersi come una parziale compensazione degli impegni e delle attività necessarie per accedere a tali contributi, nell'ottica di garantire comunque complessivamente un minor costo del servizio per gli utenti.

Criteria di determinazione dei costi operativi

4.14 Per la determinazione del costo operativo riconosciuto l'Autorità ha consultato i seguenti orientamenti:

- a) considerare i costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di rigassificazione nell'anno 2021;
- b) in continuità di criteri, operare una ripartizione simmetrica delle maggiori/minori efficienze realizzate nel corso del 5PR GNL ed escludere dai costi operativi riconosciuti le voci di costo operativo generalmente non ammesse al riconoscimento tariffario (in coerenza con i criteri di cui all'articolo 5.3 del TIROSS), ferme restando le specificità per il servizio di rigassificazione;
- c) garantire coerenza con le disposizioni del TIROSS in relazione all'attivazione del parametro *Y*.

4.15 In risposta alla consultazione è stata rilevata l'opportunità di:

- a) considerare anche eventuali costi emergenti nell'anno 2022;
- b) considerare anche, qualora disponibili, i dati di bilancio certificati relativi all'anno 2022, procedendo *ex post* a una loro conciliazione con i conti annuali separati quando disponibili;
- c) includere tra i costi operativi riconosciuti gli oneri assicurativi a copertura di danni agli impianti, anche qualora non espressamente previsti da specifici obblighi normativi; in alternativa, in caso di rimborsi assicurativi ricevuti da assicurazioni escluse dal riconoscimento tariffario, riconoscere i cespiti oggetto di rimborsi tra gli incrementi patrimoniali;
- d) ridurre i tempi per il riconoscimento del parametro *Y*, valutando la possibilità di includerlo tra i conguagli riconosciuti da Cassa nell'anno $t+1$.

4.16 L'Autorità ritiene che:

- a) sia necessario confermare l'orientamento di determinare il costo operativo riconosciuto per l'anno 2024 sulla base dei costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di rigassificazione nell'anno 2021, l'ultimo anno per il quale sono disponibili i conti annuali separati ai sensi del TIUC; si ritiene infatti opportuno, per esigenze di coerenza intertemporale e riconciliazione delle voci di costo, che la base dei costi operativi per il periodo di regolazione sia determinata sulla base di dati risultanti dai conti annuali separati;
- b) sia condivisibile la proposta di considerare, ai fini della determinazione del costo operativo riconosciuto per l'anno 2024, anche eventuali costi incrementali emergenti nell'anno 2022, qualora il costo operativo effettivo dell'anno 2022 risulti complessivamente superiore rispetto a quello dell'anno 2021 preso come riferimento; e che tale riconoscimento debba essere valutato su istanza del gestore, da presentare sulla base dei costi operativi di consuntivo relativi all'anno 2022; tale istanza può anche essere presentata in via preliminare già in sede di proposta tariffaria per l'anno 2024 in caso di disponibilità di dati di consuntivo, pur non ancora comunicati nei conti annuali separati, ferma restando la necessità di provvedere ad eventuali conguagli per esigenze di coerenza e riconciliazione di tutte le voci di costo considerate, successivamente alla trasmissione dei conti annuali separati relativi all'anno 2022;
- c) sia confermato, con riferimento alle maggiori (o minori) efficienze realizzate nel corso del 5PR GNL, un criterio di *profit sharing* analogo a quello già applicato nei precedenti periodi, in particolare prevedendo una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese di rigassificazione di tali efficienze e un progressivo riassorbimento nel corso del 6PR GNL;
- d) siano esclusi dal novero dei costi operativi effettivi riconoscibili:
 - i. le voci di costo operativo generalmente non ammesse al riconoscimento tariffario, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 5.3 del TIROSS, ferme restando le specificità per il servizio di rigassificazione, e in particolare: canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprietà di altre imprese; altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi derivanti da contenziosi; oneri finanziari e rettifiche di valori di attività finanziarie; oneri straordinari; oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, e costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia soccombente; costi connessi all'erogazione di liberalità; costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai gestori di terminali di rigassificazione la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
 - ii. i costi relativi all'acquisto di quote di emissione per il sistema di *Emission Trading* (ETS), e i costi energetici per il funzionamento di

- base del terminale e per i consumi e le perdite della catena di rigassificazione;
- iii. i costi sottostanti l'erogazione di ulteriori servizi (quali i servizi di flessibilità e di *peak shaving*), gli accantonamenti operati per la copertura dei costi di ripristino e i costi per il servizio di trasporto del gas sostenuti dalle imprese di rigassificazione;
 - iv. gli accantonamenti operati per la copertura dei costi di ripristino;
 - v. i costi per il servizio di trasporto del gas sostenuti dalle imprese di rigassificazione;
 - vi. i costi relativi ai potenziamenti di capacità di rigassificazione in corso di sviluppo che non contribuiscono all'offerta di capacità di rigassificazione;
- e) sia ragionevole che, in caso di rimborsi assicurativi ricevuti da assicurazioni escluse dal riconoscimento tariffario, il cui premio sia stato interamente corrisposto dall'impresa di rigassificazione, i cespiti oggetto di tali rimborsi siano interamente iscritti tra gli incrementi patrimoniali;
- f) sia opportuno confermare l'orientamento di allineare la regolazione relativa al parametro *Y* ai criteri di cui all'articolo 39 del TIROSS, prevedendo che, per variazioni dei costi operativi riconosciuti inferiori allo 0,5%, tale parametro sia assunto pari a zero. Si ribadisce inoltre la necessità che, ai fini della sua attivazione, le imprese di rigassificazione presentino una apposita istanza, dimostrando che tali costi siano incrementali rispetto ai costi effettivi considerati nell'anno base, nonché l'effettiva imprevedibilità ed eccezionalità degli eventi considerati o della nuova normativa.

Trattamento degli oneri ETS

4.17 L'Autorità ha presentato l'orientamento di:

- a) confermare i meccanismi di riconoscimento dei costi legati ai titoli ETS in vigore, basati sulla stima, proposta dall'impresa di rigassificazione, del quantitativo unitario di titoli in funzione dei quantitativi di Gnl scaricati dall'utente del terminale (assunti come *driver* di riferimento), e da recuperare tramite una specifica componente tariffaria variabile (corrispettivo C_{ETS} , applicato ai volumi scaricati dall'utente) per l'allocazione di tali costi agli utenti;
- b) modificare il meccanismo di conguaglio della differenza tra (i) i ricavi effettivamente conseguiti nell'anno t dall'applicazione del corrispettivo C_{ETS} e ii) i ricavi che sarebbero stati teoricamente conseguiti dall'applicazione di un corrispettivo *pro forma* rideterminato sulla base del prezzo dei titoli ETS registrato a consuntivo nel medesimo anno, prevedendo che tale differenza sia regolata con Cassa nell'anno $t+1$.

4.18 In risposta alla consultazione è stata evidenziata l'opportunità di:

- a) prevedere che l'impresa presenti, nell'ambito della proposta tariffaria, non solo il quantitativo unitario in funzione del *driver*, come attualmente previsto,

ma anche una proposta dello specifico *driver* da considerare, in linea con quanto attualmente previsto dalla regolazione del settore del trasporto di gas naturale; ciò in quanto i quantitativi di Gnl scaricati dall'utente, considerati come *driver* nella regolazione vigente, non sarebbero necessariamente correlati al quantitativo di titoli ETS necessari: a titolo esemplificativo, alcune imprese hanno indicato quale *driver* maggiormente rappresentativo il quantitativo di Gnl necessario a garantire il funzionamento della catena di rigassificazione e l'operatività del terminale (solo in parte dipendente dai volumi di Gnl effettivamente scaricati);

- b) introdurre un incentivo per l'impresa di rigassificazione nel caso in cui il costo sostenuto per l'acquisto delle quote ETS risulti inferiore rispetto al costo medio di mercato.

4.19 L'Autorità ritiene che:

- a) sia condivisibile la proposta di consentire alle imprese di presentare il *driver* che meglio riflette le specifiche necessità di approvvigionarsi di titoli ETS;
- b) non sia per contro condivisibile la proposta di introdurre specifici meccanismi di incentivazione sul prezzo di acquisto, in quanto si ritiene preferibile un approccio che garantisca la neutralità dell'impresa di rigassificazione rispetto alle oscillazioni di prezzo.

Trattamento dei costi energetici per il funzionamento di base del terminale, per autoconsumi e perdite

Consumi energetici di base

4.20 Con la deliberazione 548/2017/R/GAS, l'Autorità ha disposto la chiusura del procedimento per l'ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 26 luglio 2016, n. 3356 e Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 agosto 2016, n. 3552 in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT), avviando contestualmente un procedimento in materia di riconoscimento dei costi del terminale per l'autoproduzione di energia elettrica.

4.21 Nelle sentenze sopra richiamate è stato stabilito, tra l'altro, che i costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica utilizzata dal terminale OLT (c.d. consumi energetici di base), al netto dei quantitativi di Gnl strettamente funzionali alla catena di rigassificazione (coperti dal coefficiente Q_{CP}), debbano essere riconosciuti ai fini tariffari, in ragione delle specificità dell'impianto *offshore* di OLT, e quindi valorizzati e considerati nei ricavi di riferimento al fine di garantirne adeguate forme di copertura.

4.22 Inoltre, il giudice amministrativo ha disposto che l'Autorità definisse uno specifico criterio di valorizzazione monetaria del Gnl utilizzato per l'autoproduzione di energia elettrica. A tale riguardo, si ritiene opportuno richiamare i capi della sentenza 1795/2015: - Capo 35): "*In linea di principio, dunque, la spesa sostenuta da OLT per l'acquisto del gas necessario alla*

produzione dell'energia elettrica necessaria all'impianto deve essere riconosciuta a fini tariffari.”; - Capo 37): “[...] ne consegue che il gas utilizzato dalla ricorrente per la produzione di energia elettrica utilizzata per il funzionamento generale dell'impianto - diversa dall'energia strettamente funzionale al procedimento di rigassificazione - non viene coperta dal fattore Q_{CP} .”.

- 4.23 Con la deliberazione 398/2018/R/GAS, l'Autorità ha concluso il supplemento di istruttoria, avviato con deliberazione 548/2017/R/GAS, per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento del Gnl necessario all'autoproduzione di energia elettrica. In esito a tale procedimento l'Autorità, sulla base dei dati forniti da OLT e avvalendosi del supporto tecnico della società RSE S.p.A., ha quantificato il gas necessario alla produzione dell'energia elettrica necessaria al funzionamento di base del terminale di OLT.
- 4.24 Con la deliberazione 474/2019/R/GAS l'Autorità ha previsto, per il 5PR GNL, il riconoscimento nell'ambito dei ricavi di riferimento di una specifica componente di ricavo a copertura dei costi energetici per il funzionamento di base del terminale.
- 4.25 Nel DCO 49/2023/R/GAS, per il 6PR GNL, l'Autorità ha consultato i seguenti orientamenti:
- a) la facoltà per le imprese di rigassificazione di scegliere, a inizio del periodo di regolazione e per l'intera durata del medesimo periodo, se considerare i costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale:
 - i. quale componente di ricavo (RL_{EN}), di cui al precedente comma 4.6, lettera e), in analogia al 5PR GNL;
 - ii. quali oneri assimilabili a quelli per coprire i consumi e le perdite della catena di rigassificazione, di cui al precedente comma 4.6, lettera f), pertanto da recuperare tramite l'applicazione, ai quantitativi di Gnl scaricati nel terminale, del coefficiente percentuale Q_{CP} e/o della componente tariffaria C_{CP} .
 - b) confermare, nella sostanza, gli attuali criteri per la determinazione dei quantitativi di Gnl per la produzione di energia elettrica necessaria per il funzionamento di base del terminale, per cui i costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale sono determinati in maniera differenziata:
 - i. per i terminali connessi alla rete elettrica, attraverso la valorizzazione dei consumi di energia elettrica;
 - ii. per i terminali non connessi alla rete elettrica, attraverso la valorizzazione dei consumi di gas necessari all'autoproduzione di energia elettrica (tenendo conto dell'efficienza degli impianti di produzione di energia elettrica a bordo del terminale);
 - c) semplificare la gestione degli scostamenti tra i costi riconosciuti e quelli effettivamente sostenuti, prevedendo che tali scostamenti, anziché essere considerati ai fini della determinazione dei livelli tariffari dell'anno $t+2$ come

nel 5PR GNL, con conseguenti oscillazioni tariffarie, siano regolati con Cassa nell'anno $t+1$ e così calcolati:

- i. per i terminali connessi alla rete elettrica, come scostamento tra il prezzo medio dell'energia elettrica utilizzato ai fini della valorizzazione per l'anno t e il prezzo medio dell'energia elettrica effettivamente registrato a consuntivo dall'impresa nell'anno tariffario;
 - ii. per i terminali non connessi alla rete elettrica, come scostamento tra l'indice di prezzo medio dei prodotti a termine con consegna al PSV nell'anno t utilizzato ai fini tariffari, e il prezzo medio effettivamente registrato al PSV nell'anno t ;
- d) nel caso in cui tali costi siano considerati in analogia agli autoconsumi e alle perdite della catena di rigassificazione, prevedere che la gestione degli scostamenti ne segua i medesimi criteri (cfr. paragrafo successivo).

Consumi e perdite della catena di rigassificazione

- 4.26 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare, nella sostanza, gli attuali criteri per la determinazione dei quantitativi di Gnl e degli eventuali quantitativi di energia elettrica riconosciuti a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione, che prevedono che le imprese di rigassificazione, sulla base delle condizioni operative di funzionamento del terminale previste e, ove disponibili, ai dati storici, determinino:
- a) i quantitativi di Gnl necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena di rigassificazione;
 - b) gli eventuali quantitativi di energia elettrica necessari a coprire i consumi della catena di rigassificazione.
- 4.27 I quantitativi di Gnl di cui al comma 4.26, lettera a), sono utilizzati ai fini della determinazione del coefficiente Q_{CP} applicato in natura come percentuale rispetto ai quantitativi di Gnl scaricati dagli utenti del terminale.
- 4.28 I quantitativi di energia elettrica di cui di cui al comma 4.26, lettera b), sono utilizzati ai fini della determinazione del corrispettivo unitario C_{CP} , espresso in €/metro cubo di Gnl liquido, e sono valorizzati, analogamente ai consumi di base dei terminali connessi alla rete elettrica, secondo il prezzo registrato a consuntivo nell'ultimo anno disponibile ($t-2$).
- 4.29 È stato inoltre posto in consultazione l'orientamento che, come per i costi per ETS, per i terminali connessi alla rete elettrica, gli scostamenti tra costi riconosciuti e costi effettivamente sostenuti siano regolati con Cassa nell'anno $t+1$, e siano calcolati come differenza tra il gettito riscosso associato al corrispettivo C_{CP} e il costo effettivo dell'anno tariffario.
- 4.30 Infine, è stato espresso l'orientamento di confermare la previsione per la quale, qualora la gestione degli scostamenti non sia compatibile con le condizioni tecnico-operative del terminale, le imprese di rigassificazione, previa tempestiva segnalazione all'Autorità, procedono alla vendita o all'acquisto di quantitativi di gas necessari.

Esiti della consultazione e decisioni dell'Autorità

- 4.31 Molti soggetti, e in particolare le imprese di rigassificazione, hanno argomentato che i costi dell'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale dovrebbero trovare copertura attraverso l'applicazione dei corrispettivi applicati ai quantitativi di Gnl scaricati (Q_{CP} e C_{CP}) e non venire riconosciuti tra i ricavi di riferimento, e che sia pertanto opportuno trattare i costi relativi all'energia elettrica per il funzionamento di base del terminale come passanti, senza assoggettarli all'applicazione di meccanismi di efficientamento e del fattore di copertura dei ricavi.
- 4.32 Inoltre, le seguenti osservazioni hanno evidenziato che:
- a) non dovrebbe esserci alcun trattamento differenziato tra energia elettrica di base ed energia elettrica a copertura di autoconsumi e perdite e tra terminale allacciato o meno alla rete elettrica, prevedendo che il quantitativo di energia elettrica complessivamente necessario a garantire il corretto funzionamento della catena di rigassificazione e lo stato di operatività del terminale sia unico e riconosciuto come costo passante;
 - b) il meccanismo di semplificazione dei conguagli, che incontra il favore della maggior parte dei rispondenti, dovrebbe trovare applicazione anche per la gestione degli scostamenti tra autoconsumi effettivi e Gnl ottenuto in applicazione del coefficiente Q_{CP} ai quantitativi di Gnl scaricati dagli utenti del terminale.
- 4.33 L'Autorità ritiene che:
- a) anche alla luce del complesso contenzioso di cui si è dato conto nei precedenti punti da 4.20 a 4.23 e dei pronunciamenti del giudice amministrativo in tal senso, l'orientamento consultato - e cioè che la scelta di individuare consumi energetici di base da ricomprendere nei ricavi riconosciuti sia affidata alla discrezionalità dell'impresa di rigassificazione ad inizio del periodo di regolazione e possa mutare in occasione della revisione di periodo dei criteri di regolazione tariffaria - sia più idoneo ad adattarsi alle caratteristiche tecniche dei singoli terminali e agli eventuali mutamenti del settore, temperando, in base al contesto di riferimento, le esigenze di competitività e l'equilibrio economico-finanziario delle imprese di rigassificazione;
 - b) sia pertanto opportuno confermare gli orientamenti formulati in sede di consultazione, mantenendo la distinzione tra consumi di base e autoconsumi e lasciando alle imprese di rigassificazione la possibilità di determinarne il trattamento; in ogni caso, si ritiene necessario continuare a fornire evidenza della quota di consumi di base, anche a solo titolo informativo nel caso in cui si scelga l'opzione di recuperarli tramite i corrispettivi variabili insieme ad autoconsumi e perdite;
 - c) non sia condivisibile la proposta di estendere il nuovo meccanismo per la gestione dei conguagli anche al coefficiente Q_{CP} , per il quale si ritiene opportuno prevedere una semplificazione dei vigenti meccanismi di gestione degli scostamenti non compatibili con le condizioni tecnico-operative del terminale tramite la vendita dei quantitativi di Gnl in eccesso o l'acquisto dei

quantitativi di Gnl necessari, confermando inoltre l'opportunità di dimensionare il coefficiente Q_{CP} anche tenendo conto di eventuali necessità di compensazione del Gnl effettivamente ottenuto in natura dagli utenti;

- d) sia infine opportuno prevedere che, in sede di attestazione dei ricavi, sia dimostrata la coerenza tra i consumi di Gnl complessivi (sia per il funzionamento di base sia per i consumi e le perdite della catena di rigassificazione) e la quantità di Gnl ottenuto in natura dagli utenti del terminale.

Costi di ripristino

4.34 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare gli attuali criteri per la determinazione della quota di ricavo a copertura dei costi di ripristino.

4.35 In risposta alla consultazione è stata rilevata l'opportunità di:

- a) verificare caso per caso se nei permessi all'installazione ed esercizio dei terminali non ci siano già previsioni relative alla gestione dei costi di ripristino;

b) modificare i criteri vigenti prevedendo:

- i. il dimensionamento del corrispettivo a copertura dei costi di ripristino in funzione della capacità di rigassificazione prevista in conferimento in luogo della capacità massima tecnica;
- ii. un meccanismo che renda neutrale il terminale rispetto alla differenza tra il fondo accantonato e gli oneri effettivamente sostenuti al momento di ripristino del sito, mediante conguaglio con Cassa di tali differenze (sia di segno positivo che di segno negativo), in coerenza con quanto previsto per il servizio di stoccaggio;

c) qualora i costi di ripristino siano associati a cespiti il cui periodo residuo previsto di operatività sia inferiore rispetto al periodo residuo di operatività del terminale, i costi di ripristino vengano divisi per il periodo residuo previsto di operatività di tali cespiti;

d) prevedere che la stima peritale dei costi di ripristino e la relativa quota di ricavo annuo riconosciuta possano essere aggiornate anche nel corso del periodo di regolazione qualora la stima peritale effettuata da un soggetto terzo risultasse disponibile in corso di periodo.

4.36 L'Autorità ritiene opportuno precisare che:

- a) gli obblighi di ripristino dei siti in cui sono ubicati i terminali di rigassificazione non sono definiti da un provvedimento normativo di carattere generale, ma sono inclusi nelle singole autorizzazioni all'esercizio dell'attività di rigassificazione o nelle concessioni demaniali rilasciate dalle autorità portuali; pertanto, come già argomentato in occasione di precedenti decisioni dell'Autorità (cfr. DCO 21 aprile 2011, 12/11 in merito al riconoscimento dei costi di ripristino dei siti dei terminali di rigassificazione del Gnl, e deliberazione 438/2013/R/GAS recante i criteri tariffari per il periodo 2014-2017), la regolazione dell'Autorità offre la possibilità alle

imprese di rigassificazione di effettuare un accantonamento ai fini del recupero dei costi di ripristino sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo, che possa tenere conto delle specificità del singolo terminale, in funzione delle capacità di rigassificazione allocate;

- b) tale accantonamento deve intendersi quale contributo, anche parziale, alla copertura dei costi di ripristino che l'impresa dovrà sostenere, tanto che nella deliberazione 438/2013/R/GAS l'Autorità ha disposto di riconoscere all'impresa di rigassificazione un importo pari al valore minimo tra i costi sostenuti e i fondi per il ripristino del sito accantonati sul relativo conto, non ritenendo opportuno coprire integralmente tali costi;
- c) l'Autorità ha ritenuto opportuno accantonare i fondi presso la Cassa, anziché lasciarli alle imprese, in quanto l'entità dei costi da sostenere è in genere incerta e le imprese di rigassificazione potrebbero essere incentivate a sovrastimare i costi al fine di ottenere un incremento dei ricavi riconosciuti e indebiti vantaggi finanziari;
- d) l'aggiornamento su base annuale del corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino attraverso l'applicazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, unitamente alla possibilità di rivedere le stime dei costi di ripristino al termine del periodo di regolazione e di recuperare l'ammontare stimato sul periodo residuo di operatività del terminale, consentono di accantonare le risorse necessarie alla copertura di detti oneri, senza la necessità di definire un meccanismo di conguaglio per la copertura degli oneri di ripristino effettivamente sostenuti; peraltro, l'introduzione di un meccanismo di conguaglio non incentiverebbe adeguatamente le imprese a fornire stime accurate in merito all'ammontare dei costi di ripristino;
- e) il costo di ripristino si riferisce all'intero sito non è commisurato ai singoli cespiti.

4.37 Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno confermare la regolazione vigente relativa ai costi di ripristino, prevedendo inoltre, alla luce delle osservazioni pervenute alla consultazione, che le imprese di rigassificazione, in sede di aggiornamento dei ricavi nel corso del 6PR GNL, possano presentare un'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino. Tale istanza deve essere presentata sulla base di specifiche esigenze dell'impianto relative all'evoluzione dei prezzi delle materie prime, alle possibili innovazioni tecnologiche, o a variazioni del quadro normativo che giustificano variazioni della stima dei costi di ripristino.

Ricavi per nuovi terminali di rigassificazione e per potenziamenti della capacità di rigassificazione

4.38 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare i criteri di determinazione dei ricavi di riferimento attualmente in vigore per i nuovi terminali di rigassificazione e per i terminali esistenti in seguito ad un potenziamento della loro capacità maggiore del 30%, validi anche in caso di esenzione dal regime di accesso di terzi, che prevedono che, per il primo anno di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione:

- a) il calcolo delle quote di ricavo annuo relative alla remunerazione del capitale investito netto e agli ammortamenti economico-tecnici, avvenga sulla base del valore degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in esercizio presenti nel bilancio dell'esercizio dell'anno di presentazione della proposta tariffaria (anno $t-1$), tenuto conto del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- b) il calcolo della quota di ricavo relativa ai costi operativi sia proposto dalle imprese stimando i costi di un intero anno di esercizio del terminale e sottoposto a verifica dell'Autorità, fino a quando vi sarà la disponibilità di dati di consuntivo relativi ai costi operativi effettivi;
- c) che, nel caso in cui l'erogazione del servizio sia avviata in corso d'anno, il valore dei ricavi riconosciuti sia riproporzionato in ragione dei giorni in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

4.39 Inoltre, l'Autorità ha proposto di:

- a) confermare la previsione secondo cui, ai fini del riconoscimento tariffario dei costi di investimento sostenuti, sia presentata un'analisi costi-benefici dell'investimento, in base alla quale eventualmente considerare riconoscimenti tariffari nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili;
- b) introdurre un meccanismo di efficientamento dei costi operativi per i primi anni di esercizio che preveda la simmetrica ripartizione tra gestore del terminale e utenti delle maggiori o minori efficienze realizzate dal gestore rispetto al costo operativo riconosciuto, determinato sulla base della stima di cui sopra.

4.40 In risposta alla consultazione è stata evidenziata l'opportunità che:

- a) siano riconosciuti alle nuove imprese di rigassificazione, fin dal primo anno di esercizio, tutti i costi effettivamente sostenuti senza alcun *lag* temporale, considerando, oltre a una stima dei costi operativi dell'anno, anche i costi di capitale sostenuti nel medesimo anno;
- b) siano escluse dal riproporzionamento dei ricavi riconosciuti in base ai giorni di erogazione del servizio le voci di costo che l'impresa si trova a dover sostenere per tutto l'anno, indipendentemente dai giorni di funzionamento;
- c) non si applichi la simmetrica ripartizione, tra le imprese di rigassificazione e gli utenti, delle maggiori o minori efficienze dei costi operativi per i primi anni di esercizio realizzati dai gestori del terminale rispetto ai costi operativi riconosciuti, in quanto in fase di avvio di una nuova infrastruttura tali costi possono risultare di difficile stima o subire delle variazioni non direttamente controllabili dall'impresa.

4.41 L'Autorità ritiene che:

- a) non sia necessario introdurre, per le nuove imprese di rigassificazione, criteri di riconoscimento dei costi di capitale difforni da quelli previsti per le altre imprese di rigassificazione;
- b) non possa essere accolta la richiesta di escludere voci di costo dal riproporzionamento dei ricavi riconosciuti per i giorni di effettiva erogazione

del servizio, in quanto tale scelta consisterebbe di fatto nel riconoscimento tariffario di costi pre-operativi, ovverosia i costi sostenuti prima dell'effettivo inizio dell'esercizio commerciale del terminale; tali costi sono riconosciuti solo a condizione che siano capitalizzati sugli incrementi patrimoniali in esercizio;

- c) sia opportuno, proprio in virtù della difficoltà di stima dei costi in fase di avvio dell'infrastruttura, un meccanismo di controllo *ex post* dei costi effettivamente sostenuti, che consenta di allineare il costo complessivamente riconosciuto al costo effettivo, inducendo l'impresa di rigassificazione alla realizzazione di efficienze nella gestione operativa del terminale.

4.42 Pertanto, si ritiene opportuno confermare la regolazione vigente relativa al riconoscimento dei costi per le nuove imprese di rigassificazione, e confermare, per le nuove imprese di rigassificazione, l'introduzione di un meccanismo che incentivi l'efficientamento dei costi operativi riconosciuti nei primi anni di esercizio, prevedendo che i costi operativi riconosciuti siano rideterminati pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dall'impresa e sottoposto ad approvazione dell'Autorità, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto.

5. Corrispettivi per il servizio di rigassificazione del Gnl

5.1 L'Autorità ha sottoposto a consultazione l'orientamento di confermare i corrispettivi attualmente in vigore, e in particolare l'applicazione:

- a) alle quantità contrattuali di Gnl impegnate nell'anno, di un corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl (C_{QS}) e di un corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino (C_{RS}), espressi in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno; tali corrispettivi sono determinati considerando, quale *driver*, la capacità tecnica del terminale;
- b) ai quantitativi di Gnl scaricati dall'utente del terminale, di un coefficiente a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione (coefficiente Q_{CP} , espresso in termini percentuali), di un corrispettivo unitario a copertura dei costi di natura monetaria associati ai consumi della catena di rigassificazione (C_{CP} , espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido), e di un corrispettivo unitario a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* (C_{ETS} , espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido).

5.2 In risposta alla consultazione, è stata evidenziata l'opportunità che la capacità tecnica rilevante ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari di impegno sia riproporzionata in ragione dei giorni in cui il servizio viene reso effettivamente disponibile.

5.3 L'Autorità ritiene opportuno confermare gli attuali criteri di determinazione dei corrispettivi, in quanto idonei a riflettere correttamente il costo di utilizzo dell'infrastruttura. In particolare:

- a) si ricorda che già oggi la capacità tecnica del terminale utilizzata ai fini della determinazione dei corrispettivi è definita come capacità massima che il terminale può rendere disponibile in un anno, tenuto conto dei periodi di fermo per la manutenzione ordinaria dell'impianto, dunque tenuto conto degli effettivi giorni in cui il servizio è disponibile;
- b) l'utilizzo della capacità prevista in conferimento quale *driver* per la determinazione dei corrispettivi tariffari non si ritiene compatibile con il quadro regolatorio complessivo che, a differenza del servizio di trasporto (nella quale viene effettivamente utilizzata la capacità prevista in conferimento quale *driver*), non prevede un'integrale copertura dei ricavi di riferimento; nei fatti, tale scelta determinerebbe una copertura dei ricavi di riferimento pressoché integrale, a prescindere dal tasso di utilizzo del terminale.

6. Ulteriori servizi

- 6.1 L'Autorità ha sottoposto a consultazione l'orientamento di confermare le disposizioni attualmente in vigore relative agli ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione, e in particolare il fatto che tali servizi possano essere offerti in maniera non discriminatoria dall'impresa di rigassificazione, comunque nell'ambito della propria attività caratteristica, a condizioni economiche determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto. In tal caso i costi relativi a tali servizi devono essere enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non compresi nei costi ammessi al riconoscimento tariffario.
- 6.2 In risposta alla consultazione, non sono emersi di rilievo tali da modificare gli orientamenti dell'Autorità e pertanto si conferma la regolazione vigente.

7. Meccanismi di garanzia dei ricavi

- 7.1 L'Autorità ha consultato l'orientamento di confermare, nella sostanza, il meccanismo del fattore di copertura dei ricavi FC^L , pur adattandolo alle mutate condizioni del mercato, in particolare per tenere conto dei casi in cui i ricavi effettivi siano pari o superiori ai ricavi di riferimento.
- 7.2 In particolare, l'Autorità ha sottoposto a consultazione l'opportunità che, qualora le imprese di rigassificazione che beneficiano del fattore di copertura dei ricavi conseguano ricavi effettivi superiori ai ricavi di riferimento RL , una quota parte dell'eccedenza di tali ricavi venga restituita al sistema, tramite un versamento alla Cassa. In termini formali, il fattore di copertura dei ricavi sarebbe determinato sulla base della seguente formula:

$$FC_t^L = \begin{cases} se \alpha RL_t > RL_t^{EF} , & \alpha \left[(RL_t - \frac{1}{3} RL_{INC,t}) + \gamma \cdot \frac{1}{3} RL_{INC,t} \right] - RL_t^{EF} \\ se \alpha RL_t \leq RL_t^{EF} \leq RL_t , & 0 \\ se RL_t^{EF} > RL_t , & \alpha (RL_t - RL_t^{EF}) \end{cases}$$

dove:

- FC_t^L è il fattore di copertura dei ricavi per l'anno t ;
- α rappresenta il livello di copertura dei ricavi riconosciuti, attualmente pari al 64%;
- RL_t è il ricavo di riferimento del servizio di rigassificazione per l'anno t , come rideterminato sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo;
- $RL_{INC,t}$ è la quota di ricavo a copertura degli incentivi per lo sviluppo di nuova capacità di rigassificazione riconosciuta per l'anno t ;
- $\gamma = \min \left\{ 1; \frac{\text{capacità conferita}_t}{\alpha \cdot \text{capacità tecnica}} \right\}$;
- RL_t^{EF} sono i ricavi effettivamente conseguiti dall'impresa di rigassificazione, nell'anno t .

7.3 Inoltre, l'Autorità ha formulato orientamenti generali in merito al fondo di cui al decreto-legge 50/22, destinato ai nuovi terminali di rigassificazione per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, ricordando che il medesimo decreto dispone che l'importo residuo del fondo contribuisca alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione e che i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. L'Autorità ha ritenuto inoltre opportuno precisare che, nelle more della pubblicazione di tale decreto, non dispone di criteri per l'impiego del suddetto fondo.

7.4 In risposta alla consultazione è stata manifestata l'opportunità di:

- a) prevedere, in ragione della strategicità del servizio di rigassificazione del Gnl nell'attuale contesto internazionale, la copertura integrale dei ricavi del servizio, in modo da incentivare lo sviluppo di nuova capacità; tale copertura, inoltre, dovrebbe coprire i costi per l'intero periodo di utilizzo dell'infrastruttura e non solo per 20 anni;
- b) in merito alla percentuale di ripartizione dei maggiori ricavi effettivi rispetto ai ricavi di riferimento:
 - i. pur concordando sulla formula proposta, modulare la percentuale di ripartizione tenendo conto dell'effettivo grado di copertura dei ricavi del terminale (tenendo quindi anche conto del fondo di cui al decreto-legge 50/22, e non esclusivamente del parametro α);
 - ii. vista la parziale copertura dei costi di rigassificazione (64%), mantenere vantaggi simmetrici per i partecipanti al mercato (fino al 136%) nel caso in cui i ricavi effettivi superino i ricavi riconosciuti;
 - iii. valutare caso per caso se il terminale sia rientrato del 100% dei suoi costi a livello cumulato, per evitare di chiedere una restituzione quando, a livello intertemporale, l'infrastruttura ha realizzato una copertura dei suoi costi inferiore al 100%;
- c) in merito al fondo di cui al decreto-legge 50/22, alcuni rispondenti ritengono opportuno che esso sia destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione dei soli nuovi terminali di rigassificazione interessati dal

decreto, e che le eventuali eccedenze siano accantonate per coprire eventuali minori incassi futuri dei medesimi terminali;

- d) infine, la società Terminale Adriatico S.r.l. segnala che l'aumento della capacità di rigassificazione del proprio terminale da 8 a 9 miliardi di metri cubi/anno da marzo 2022, abbassando la quota di capacità in regime di esenzione, ha ridotto il divario con la soglia di applicabilità del fattore di copertura dei ricavi; e che tale divario potrebbe ulteriormente ridursi prima della fine del 2029, dando luogo alla possibilità di applicazione del fattore di copertura dei ricavi.

7.5 L'Autorità ritiene che:

- a) in merito all'estensione della garanzia di copertura dei ricavi, non sussistano i presupposti per aumentare il livello di copertura vigente, pari al 64% dei ricavi riconosciuti; occorre ricordare, infatti, che:
- i. il fattore copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione, misura incentivante introdotta nel 2008 dall'Autorità (all'epoca con la denominazione di "fattore di garanzia"), riconosce all'impresa che ha titolo a beneficiarne un diritto di durata ventennale, che trascende il termine del singolo periodo regolatorio; in tale prospettiva, il minor livello di copertura garantito dal fattore copertura dei ricavi per la rigassificazione è volto a controbilanciare il maggior vantaggio che tale istituto garantisce in termini di certezza e stabilità della misura;
 - ii. il fattore di copertura dei ricavi della rigassificazione opera, di fatto, come misura alternativa all'esenzione, a salvaguardia dal rischio relativo ai conferimenti di capacità offerta in regime regolato;
 - iii. infine, l'estensione di tale garanzia rischierebbe di andare in contrasto con la normativa europea sugli aiuti di Stato: nella configurazione attuale invece, assicurando solo una quota parte dei ricavi riconosciuti del terminale, il fattore di copertura è stato ritenuto conforme con la normativa in materia di aiuti di Stato e, quindi, non sufficiente ad attribuire ai gestori dei terminali di rigassificazione situati in Italia un vantaggio competitivo rispetto ai gestori di terminali situati in altri Stati membri, in quanto non assicurerebbe, da solo, l'equilibrio economico-finanziario del gestore;
- b) in merito alla percentuale di ripartizione dei maggiori ricavi effettivi rispetto ai ricavi di riferimento e al grado di copertura dei costi che ha raggiunto il gestore:
- i. il fattore di copertura dei ricavi sia una misura regolatoria neutrale rispetto ad altre previsioni di legge, e che quindi la sua formulazione non debba tenere conto di eventuali integrazioni ai ricavi delle imprese di rigassificazione che il legislatore dovesse ritenere necessario effettuare;
 - i. come sopra argomentato, il fattore di copertura rappresenta una misura a parziale compensazione del rischio di impresa, che garantisce la parziale copertura dei ricavi di riferimento per un periodo di tempo

limitato, e non l'integrale copertura dei costi, nemmeno a livello intertemporale; i ricavi di riferimento, invece, rappresentano il vincolo totale ai ricavi ammessi al quale l'impresa di rigassificazione, in qualità di soggetto regolato, è tenuta ad attenersi e, in linea di principio, l'eccesso di tale vincolo dev'essere restituito al sistema; affinché l'impresa di rigassificazione possa disporre di adeguati margini che le consentano di fare fronte alle eventuali oscillazioni del mercato, l'Autorità ritiene congruo consentire all'impresa di trattenere una quota parte dei ricavi effettivi che eccedono i ricavi di riferimento $(1-\alpha)$, e non necessario che la ripartizione dei maggiori ricavi effettivi rispetto ai ricavi di riferimento sia simmetrica;

- ii. in merito al fondo di cui al comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 50/22, si ricorda che è lo stesso decreto a disporre che l'importo residuo del fondo contribuisca alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione;
- c) ai sensi della regolazione vigente, il fattore di copertura dei ricavi si applica ai terminali esistenti e ai nuovi terminali che ne hanno diritto; la società Terminale Adriatico S.r.l., come anche precisato nella consultazione, ha diritto ad accedere a tale istituto qualora la quota di capacità esente sia inferiore al livello di copertura dei ricavi garantito, fermo restando che, ai fini del calcolo dei ricavi effettivi per il fattore di copertura dei ricavi, la capacità esente è valorizzata *pro-forma* sulla base del corrispettivo tariffario.